



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 IN SEDUTA DEL 18/3/2021

OGGETTO	Approvazione lievi modifiche allo schema di convenzione per l'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo.
---------	--

Nell'anno duemilaventuno addì 18 del mese di marzo alle ore 12:12 si è riunita la Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in Legge 27/2020.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Cavazzana Genny	Assessore		X
4	Stecco Daniele	Assessore	X	
5	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			4	1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- l'art. 24 delle N.T.A. del vigente P.R.G., disciplina gli ambiti di dimensione significativa, riconosciuti come strategici per definire il nuovo assetto urbano della Città, caratterizzati da consistenti interventi di trasformazione. Per ognuno di tali ambiti, denominati Progetti Speciali, è prevista una scheda tecnica, con interventi subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo da redigere secondo i criteri e le modalità stabilite dalla scheda stessa;
- al centro della frazione di Sottomarina all'interno del Progetto Speciale n. 6 - denominato Ex Batteria Forte Penzo è posto l'ambito n. 2;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 03 dicembre 2020 è stata approvata la proposta di Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 del P.R.G. denominato Ex Batteria Forte Penzo in Sottomarina di Chioggia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato lo schema tipo della convenzione disciplinante l'attuazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da utilizzarsi nei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata;

RITENUTO opportuno apportare lievi modifiche allo schema di convenzione per far fronte a peculiari esigenze così come stabilito dal punto n.2 della D.C.C. n. 3 del 12/01/2018 sopraccitata, al fine di poter dar corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione, per le seguenti motivazioni:

- una parte di verde pubblico verrà realizzato sulla copertura della struttura commerciale con funzione di parco ludico;
- la viabilità verrà modificata a seguito dell'accoglimento parziale di un'osservazione che ne prevede una esecuzione alternativa rispetto a quanto previsto dal piano di lottizzazione;

VISTO l'allegato schema di convenzione, con introdotte le lievi modifiche inerenti il caso di specie, e ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTO:

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 11/03/2020, con il quale è stata confermata la Responsabilità del

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione inerente l'attuazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 del P.R.G. denominato Ex Batteria Forte Penzo in Sottomarina di Chioggia;

2) **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed delle relative tabelle, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

4) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^ D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione ed alla tutela delle aree in argomento.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/03/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 24/03/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- l'art. 24 delle N.T.A. del vigente P.R.G., disciplina gli ambiti di dimensione significativa, riconosciuti come strategici per definire il nuovo assetto urbano della Città, caratterizzati da consistenti interventi di trasformazione. Per ognuno di tali ambiti, denominati Progetti Speciali, è prevista una scheda tecnica, con interventi subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo da redigere secondo i criteri e le modalità stabilite dalla scheda stessa;
- al centro della frazione di Sottomarina all'interno del Progetto Speciale n. 6 - denominato Ex Batteria Forte Penzo è posto l'ambito n. 2;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 03 dicembre 2020 è stata approvata la proposta di Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 del P.R.G. denominato Ex Batteria Forte Penzo in Sottomarina di Chioggia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/01/2018 con la quale è stato approvato lo schema tipo della convenzione disciplinante l'attuazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da utilizzarsi nei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata;

RITENUTO opportuno apportare lievi modifiche allo schema di convenzione per far fronte a peculiari esigenze così come stabilito dal punto n.2 della D.C.C. n. 3 del 12/01/2018 sopraccitata, al fine di poter dar corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione, per le seguenti motivazioni:

- una parte di verde pubblico verrà realizzato sulla copertura della struttura commerciale con funzione di parco ludico;
- la viabilità verrà modificata a seguito dell'accoglimento parziale di un'osservazione che ne prevede una esecuzione alternativa rispetto a quanto previsto dal piano di lottizzazione;

VISTO l'allegato schema di convenzione, con introdotte le lievi modifiche inerenti il caso di specie, e ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTO:

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 11/03/2020, con il quale è stata confermata la Responsabilità del Settore Urbanistica al Dirigente a tempo determinato dott. Gianni Favaretto;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione inerente l'attuazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 del P.R.G. denominato Ex Batteria Forte Penzo in Sottomarina di Chioggia;

2) **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed delle relative tabelle, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.lgs. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

4) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione ed alla tutela delle aree in argomento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

18/03/2021

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
dr. Gianni Favaretto